

## **CAS.SA.COLF APPENDICE REGOLAMENTO SFOLLATI DALL'UCRAINA**

In conseguenza del conflitto armato intercorrente tra Russia e Ucraina e dell'elevato numero di sfollati che stanno giungendo sul territorio italiano, CAS.SA.COLF, ha redatto il presente regolamento al fine di erogare alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti un contributo per il ricongiungimento familiare.

### **ART. 1 (PRESTAZIONI)**

CAS.SA.COLF, rimborsa fino a €.300,00 (trecento/00) una tantum, alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti che ospitano presso il proprio domicilio/residenza parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado, sfollati dall'Ucraina in conseguenza del suddetto conflitto armato.

I rimborsi vengono erogati alle lavoratrici ed i lavoratori richiedenti a fronte di spese da loro sostenute per la fornitura di prodotti e beni alimentari, farmaceutici, vestiario o materiali scolastici.

L'entità dell'importo spettante prescinde dal numero di parenti e/o affini ospitati e la prestazione non è ripetibile.

La prestazione decorre dal 24 Febbraio 2022 e le richieste possono pervenire a far data dal 1° Maggio 2022.

### **ART. 2 (MODULISTICA – DOCUMENTI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DELLA PRESTAZIONE)**

Per la richiesta le lavoratrici ed i lavoratori devono utilizzare l'apposito stampato (**Modulo Prestazioni Ucraina Allegato A-B-C**) il cui modello è allegato al presente regolamento, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalle lavoratrici e dai lavoratori.

A tale stampato deve essere, inoltre, allegata la seguente documentazione:

- copia documento d'identità del lavoratore richiedente;
- copia del passaporto delle persone ospitate o copia del certificato d'identità rilasciato dal Consolato Ucraino territoriale;
- copia del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato dalla Questura competente alle persone ospitate ove non fosse ancora stato rilasciato, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea;
- copia delle ricevute di avvenuto pagamento dei contributi INPS / Cassa COLF relativi ai 2 trimestri antecedenti il momento della richiesta (versamenti PagoPA);
- copia della documentazione attestante l'avvenuto acquisto dei materiali/beni di cui all'art. 1.

### **ART. 3 (CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI)**

CAS.SA.COLF, al fine di favorire l'accesso alle prestazioni, in deroga al regolamento vigente, richiede l'avvenuto pagamento dei contributi CAS.SA. COLF dei 2 trimestri precedenti al trimestre per il quale si sta effettuando la richiesta, la cui somma non deve essere inferiore ad €. 8,00.

Per tutti gli altri criteri inerenti la regolarità contributiva, verranno adottate le norme vigenti del regolamento ordinario.

### **ART. 4 (RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI)**

Le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla CAS.SA.COLF, per richiedere le prestazioni, devono presentare domanda tramite l'indirizzo e-mail: [praticheucraina@cassacolf.it](mailto:praticheucraina@cassacolf.it). Per eventuali informazioni possono avvalersi del **numero verde**

**800 1000 26.**

### **ART. 5 (CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE)**

Il pagamento delle prestazioni avverrà solo ed esclusivamente mediante accredito (bonifico) su c/c bancario, postale o carta ricaricabile intestato al richiedente.

**ART. 6 (PERIODO DI VIGENZA DEL REGOLAMENTO – DECADENZA DAL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI)**

Salve eventuali proroghe dei termini, le domande per l’ottenimento delle prestazioni devono essere presentate entro e non oltre il 30 Aprile 2023, a pena di decadenza.

La prestazione di cui all’art.1, verrà erogata per le spese sostenute a partire dal 24/02/2022.

**ART. 7 (RISORSE)**

CAS.SA.COLF, eroga le prestazioni previste nella presente appendice al regolamento nel limite delle risorse allocate pari ad € 1.000.000,00(un milione/00).

**ART. 8 (PRIVACY)**

Il trattamento dei dati personali inerenti i servizi sopracitati, sarà a cura e sotto la responsabilità del soggetto erogatore delle corrispondenti prestazioni, alle cui policy in materia di privacy siete pertanto pregati di fare riferimento.

**ART. 9 (ENTRATA IN VIGORE)**

La presente appendice al regolamento entra in vigore il 12 aprile 2022.